



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 26.06.2023

Info/109.23/GIURISPRUDENZA: la privativa comunale non si applica al recupero

**GIURISPRUDENZA: LA PRIVATIVA COMUNALE
NON SI APPLICA AL RECUPERO**

Il massimo Giudice amministrativo è intervenuto nella materia della privativa comunale, spesso oggetto di divergenze interpretative, ribadendo che **la privativa comunale non si applica sulle attività di recupero dei rifiuti** ed pertanto gli impianti di recupero privati possono ricevere rifiuti urbani provenienti dalle civili abitazioni.

Così si è pronunciato **Consiglio di Stato con la sentenza del 29 maggio 2023 n. 5257**, inerente il ricorso presentato da un'impresa privata che gestisce un impianto di recupero contro la città Metropolitana di Venezia ed il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, rivedendo la decisione precedentemente adottata dal TAR Veneto (1012/2019).

Secondo il giudice va prima di tutto valutato che per il nostro ordinamento, ai sensi dell'art. 117 Costituzione, vige il principio di concorrenza previsto negli artt. 101-109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Ne consegue che **un regime di privativa** e dunque di "riserva di attività", per essere ammesso nel sistema, **deve essere sia previsto da una esplicita norma di legge senza che possa essere ricavato o esteso in via interpretativa**, sia giustificato alla luce del principio di concorrenza.

Poiché da nessuna legge si evincerebbe l'esistenza della privativa al recupero, considerato che l'unica norma di legge che la menziona è l'art. 198 d.lgs. 152/2006, che la prevede espressamente riservandola allo smaltimento, non vi è quindi spazio per ricavare l'esistenza di una privativa là dove non espressamente prevista. Ciò è tanto più vero, si osserva, proprio nel caso dell'attività di recupero, che la direttiva all'art. 10 incentiva in modo particolare.

Sempre il Consiglio di Stato, riguardo alla preoccupazione per cui l'attività di un operatore il quale raccolga e avvii al recupero determinati rifiuti direttamente dai privati potrebbe influire in negativo sul calcolo delle percentuali di raccolta differenziata da raggiungere, risponde che la tematica può essere disciplinata dal Comune con apposite convenzioni, sulla base del principio di leale collaborazione fra soggetti pubblici e privati.

Per gli approfondimenti si rinvia alla sentenza allegata.